

## COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 145 del 04.11.2014

**Oggetto: Lavori di realizzazione della pista di atletica presso gli impianti sportivi intercomunali. Ricorso al TAR. Rappresentanza e difesa in giudizio. Direttive.**

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: si esprime parere favorevole

per il Responsabile del Servizio Tecnico  
f.to rag. Peis Maria Teresa

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario  
f.to rag. Peis Maria Teresa

---

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
Broccia Sandro

Il Segretario  
dott. Demartis Claudio

---

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune [www.comune.mogoro.or.it](http://www.comune.mogoro.or.it) per quindici giorni, al n. 1479, con decorrenza dal 07.11.2014.

L'impiegato/a incaricato/a

---

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.  
Mogoro, \_\_\_\_\_

L'impiegato/a incaricato/a

## COMUNE DI MOGORO      COMUNO DE MOGURU Provincia di Oristano      Provincia de Aristanis

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 145 Del 04.11.2014	Lavori di realizzazione della pista di atletica presso gli impianti sportivi intercomunali. Ricorso al TAR. Rappresentanza e difesa in giudizio. Direttive.
--------------------------	---

**Il quattro novembre duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:**

<b>Broccia Sandro</b>	<b>Presente</b>
<b>Orrù Luca</b>	<b>Assente</b>
<b>Ariu Federico</b>	<b>Presente</b>
<b>Cau Donato</b>	<b>Presente</b>
<b>Scanu Maria Cristiana</b>	<b>Assente</b>

**Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.**

**Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.**

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

#### LA GIUNTA

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza.

Vista la determinazione n. 271 del 26.09.2014 del Responsabile del Servizio Tecnico, con la quale si è stabilito di aggiudicare definitivamente l'appalto dei lavori di realizzazione della pista di atletica alla ditta Ecotekna srl di Fonni.

Vista la comunicazione, ai sensi dell'art. 243-bis D.Lgs. 163/2006, del 21.10.2014 trasmessa via fax e acquisita al protocollo del Comune al n. 11784 del 23.10.2014, dell'avv. Finiguerra Donatella, in nome e per conto della società CIS Costruzioni Deplano s.r.l., partecipante alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori, la quale espone che la stessa procedura sia viziata per i seguenti motivi (in sintesi):

- 1) carenza del contratto di avvalimento stipulato da una delle ditte partecipanti ed ammesse alla gara, Impresa Edile geom. Martinez Antonello, con la ditta B.Home s.r.l., per avvalersi dei requisiti previsti dal bando per l'esecuzione dei lavori (OS6 IV bis e OG3 II); la carenza viene motivata in relazione al disposto dell'art. 88 del D.P.R. 207/2010;
- 2) attestato di qualità conseguito per attività di "costruzione e manutenzione di edifici", ritenuto non coerente con l'oggetto della gara, la realizzazione di impianti sportivi e in particolare la realizzazione di una pista di atletica;
- 3) incompletezza delle dichiarazioni rilasciate circa il possesso dei requisiti di ordine generale, derivanti dalla omessa apposizione di apposita crocetta a fianco della voce selezionata nell'ambito del punto "C" del modulo di partecipazione alla gara "allegato A".

Visto il ricorso al TAR della ditta CIS Costruzioni Deplano s.r.l., notificato per posta il 28.10.2014 e acquisito al protocollo il 29.10.2014 al n. 11985.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 294 del 01.11.2014, con la quale si è stabilito di ritenere che le censure contenute nella nota della società CIS Costruzioni Deplano s.r.l. non siano fondate e, conseguentemente, di confermare integralmente il contenuto della propria determinazione n. 271 del 26.09.2014 di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'appalto dei lavori a favore della ditta Ecotekna s.r.l.

Ritenuto che la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 294 del 01.11.2014 debba essere esclusa da eventuale richiesta di accesso agli atti, in quanto facente parte del fascicolo processuale della causa.

Ritenuto necessario che il Comune si costituisca in giudizio davanti al TAR e nomini un avvocato a propria difesa.

Considerato che, con l'art. 2, comma 1, del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006 (c.d. Decreto Bersani) e da ultimo con l'art. 9 del D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2010, sono state abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema degli ordini professionali, fra cui quelle degli avvocati.

Ritenuto opportuno, vista l'onerosità della costituzione in giudizio dell'Ente, effettuare una procedura di evidenza pubblica per l'individuazione dello studio legale da incaricare, con una comparazione delle offerte ristretta entro un elenco di studi legali specializzati in materia.

Preso atto che, tramite i competenti uffici della Regione che finanzia la spesa relativa all'opera, la spesa per la rappresentanza e difesa in giudizio può essere imputata alla parte di somme a disposizione di cui al quadro economico di progetto, prevista all'intervento 2.06.02.01, capitolo 3412/30, in conto residui passivi 2013.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario in sostituzione del Responsabile del Servizio Tecnico.

Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario.

Unanime

### **DELIBERA**

Di costituirsi in giudizio davanti al TAR Sardegna a difesa delle ragioni dell'Ente in relazione al ricorso contro l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di realizzazione della pista di atletica presso gli impianti sportivi intercomunali proposto dalla ditta CIS Costruzioni Deplano s.r.l..

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza di effettuare una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di uno studio legale specializzato nella materia degli appalti pubblici, cui conferire l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune.

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza di escludere la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 294 del 01.11.2014 da eventuale richiesta di accesso agli atti, in quanto facente parte del fascicolo processuale della causa.

Di prendere atto che la spesa relativa agli onorari e spese spettanti al professionista da incaricare, presuntivamente stimata in euro 10.000,00, farà carico all'intervento 2.06.02.01, capitolo 3412/30, in conto residui passivi 2013.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i conseguenti adempimenti gestionali.

Di prendere atto che spetta al Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, la sottoscrizione della procura speciale all'avvocato che sarà individuato dal Servizio Tecnico in base alla procedura di evidenza pubblica.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.